

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

che modifica la decisione 71/66/CEE relativa alla riforma del Fondo sociale europeo

(77/801/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 126,

visto il parere della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la decisione 71/66/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ⁽³⁾ può essere modificata, ai sensi dell'articolo 11, in base ad un nuovo parere della Commissione fondato sull'articolo 126 del trattato;

considerando che, per venire incontro nel modo più efficace alle esigenze della situazione dell'occupazione, è opportuno ammettere al contributo del Fondo le persone destinate a svolgere un'attività non subordinata;

considerando che è opportuno definire nuovamente i rispettivi settori d'intervento del Fondo, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro nonché dell'esperienza acquisita successivamente alla riforma del Fondo;

considerando che interessa garantire una maggiore concentrazione degli interventi del Fondo sui problemi più

assillanti a livello della Comunità, segnatamente nelle regioni contraddistinte da uno squilibrio particolarmente grave e prolungato dell'occupazione;

considerando che le attività del Fondo esercitate a titolo dei contributi previsti dall'articolo 125 del trattato si sono concluse il 31 dicembre 1976;

considerando che è necessario riesaminare la decisione 71/66/CEE, nella nuova versione, non oltre il 31 dicembre 1982,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 71/66/CEE è modificata come segue:

1. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

I contributi previsti dall'articolo 125 del trattato sono soppressi».

2. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

I contributi del Fondo possono essere concessi a favore di persone che appartengono alla popolazione attiva e che, dopo aver beneficiato di una misura di competenza del Fondo, sono destinate ad esercitare un'attività subordinata o non subordinata».

⁽¹⁾ GU n. C 133 del 6. 6. 1977, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. C 126 del 28. 5. 1977, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.

3. All'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, è soppressa la lettera c).

4. L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Il Fondo può intervenire anche a favore di operazioni realizzate negli Stati membri nell'ambito della loro politica del mercato del lavoro, allorché tali operazioni

a) sono volte a risolvere i problemi che si pongono nelle regioni in cui il ritardo nello sviluppo o il declino delle attività dominanti comportano uno squilibrio grave e prolungato dell'occupazione, o

b) sono volte a facilitare l'adeguamento alle esigenze del progresso tecnico dei settori d'attività economica in cui detto progresso comporta notevoli modifiche degli effettivi e delle conoscenze professionali, o

c) sono intraprese a causa di notevoli modifiche delle condizioni di produzione o di smercio dei prodotti in gruppi di imprese che svolgono la medesima attività o attività connesse, e che sono così costretti a cessare, ridurre o trasformare in modo definitivo la loro attività, o

d) riguardano l'inserimento o il reinserimento dei minorati nell'attività economica.

Il contributo del Fondo è concesso tenendo conto dell'ampiezza dei problemi dell'occupazione e della capacità economica delle regioni in cui le operazioni vengono realizzate».

5. Il capitolo II sezione C è sostituito dal testo seguente:

«C. **Presentazione da parte degli Stati membri delle domande d'intervento e approvazione della Commissione**

Articolo 6

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati presentano alla Commissione domande di intervento intese a far fronte a situazioni di cui all'articolo 4 o all'articolo 5.

Articolo 7

La Commissione sottopone le domande d'intervento di cui all'articolo 6 all'esame del Comitato del Fondo sociale europeo di cui all'articolo 124 del trattato e le approva, entro i limiti degli stanziamenti disponibili, se soddisfano alle condizioni fissate dai regolamenti dalle decisioni che disciplinano la materia».

6. Articolo 8:

a) Paragrafo 2:

Dopo le parole «o altri enti di diritto privato», si inseriscono le parole «(o, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, da enti equivalenti)».

b) Si aggiunge il seguente paragrafo:

«3. Quando le operazioni sono realizzate in regioni caratterizzate da uno squilibrio particolarmente grave e prolungato dell'occupazione, regioni che saranno definite dal Consiglio su proposta della Commissione, l'importo dell'intervento del Fondo calcolato in conformità dei paragrafi 1 o 2 è maggiorato del 10 %».

7. Articolo 9:

a) Al paragrafo 1, secondo comma, le parole «di due anni» sono soppresse.

b) Al paragrafo 2, secondo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«Gli stanziamenti previsti per gli interventi a favore delle operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che sono realizzate nelle regioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non possono essere inferiori, annualmente, al 50 % del complesso degli stanziamenti disponibili».

8. All'articolo 10 il paragrafo 2 è soppresso.

9. All'articolo 11 la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«Il Consiglio riesamina la presente decisione non oltre il 31 dicembre 1982».

Articolo 2

La decisione 71/66/CEE, nella versione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione resta applicabile alle operazioni il cui progetto o la cui domanda siano presentati anteriormente al 1° gennaio 1978 e siano approvati dalla Commissione anteriormente al 1° aprile 1978.

Articolo 3

La presente decisione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET